



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**



**Ordinanza Sindacale n. .... 23..... del 08/01/2025**

**OGGETTO:** Divieto di consumo, deposito, abbandono e dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale.

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- di recente, si registrano fenomeni di abbandono sul suolo pubblico di bottiglie e/o contenitori di vetro di bevande che, dopo l'uso, finiscono per essere abbandonati e dispersi sul suolo pubblico, arrecando danno al decoro cittadino e rendendo difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

- detti oggetti, così come abbandonati sul suolo pubblico, costituiscono anche dei potenziali strumenti di offesa o molestia alle persone che si trovano a transitare e/o sostare nei luoghi interessati;

**RITENUTO**, pertanto, necessario adottare misure preventive atte a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e preservare l'ambiente urbano, consistenti nel vietare:

- ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e/o somministrazione su aree pubbliche, che operano nel territorio comunale, di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

- il consumo su aree pubbliche o su aree private adibite ad uso pubblico, nel territorio comunale, di bibite o alcolici in bottiglia e bicchieri di vetro acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

- su tutto il territorio comunale, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro;

**CONSIDERATO** che l'adozione della presente può determinare un miglioramento del decoro urbano, prevenendo situazioni di degrado e rappresentare un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti e antisociali;

**VISTI** gli artt.7 bis e 50 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

**ORDINA**

1. E' fatto divieto ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, che operano nel territorio comunale, di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

2. E' fatto divieto il consumo su aree pubbliche o su aree private adibite ad uso pubblico, nel territorio comunale, di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;

3. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

### **INVITA**

Gli esercenti le attività di somministrazione, al fine di ridurre il forte impatto ambientale, a voler mettere a disposizione della clientela bicchieri ed in genere contenitori biodegradabili;

### **FA OBBLIGO**

Agli esercenti le attività di somministrazione, di:

- posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- di effettuare un'accurata pulizia degli spazi di pertinenza delle proprie attività commerciali, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;
- di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bottiglie e/o bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo pubblico.

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione di controllo.

### **SANZIONI**

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 ad € 500,00, secondo le modalità di cui alla L.689/1981.

### **DISPONE**

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- All'U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Alla Questura di Ragusa;
- Alla Tenenza dei Carabinieri di Scicli;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Donnalucata;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa;
- Al Comando di Polizia Locale di Scicli;
- Al Settore VIII- Edilizia Privata e Sviluppo Economico;
- Alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio comunale;
- Ai titolari delle attività interessate e, in caso di impossibilità, a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

### **INFORMA**

Che, contro la presente ordinanza, è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla residenza municipale, li **08/01/2025**



Il Sindaco  
*geom. Mario Marino*